



PROVINCIA DI FERRARA
SETTORE IV APPALTI, GARE E PATRIMONIO
U.O. Attività Amministrative e Concessioni

PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI

ARTICOLO 21

ACCESSI E DIRAMAZIONI

1. La domanda di regolarizzazione deve essere presentata anche nel caso in cui l'accesso sia costruito dalla Provincia in seguito a realizzazione di nuove varianti stradali.
2. Al di fuori dei centri abitati, quando ammessi, gli accessi potranno essere dotati di cancello a condizione che sia arretrato rispetto alla proprietà provinciale delle seguenti misure minime:
 - m 2,00 per gli accessi pedonali;
 - m 5,00 per gli accessi carrai;
 - m 8,00 per accessi a insediamenti produttivi, commerciali o simili.
3. In caso di installazione di cancello con apertura telecomandata a distanza, gli arretramenti di cui al precedente comma 2 non sono necessari.
4. Al di fuori dei centri abitati gli accessi carrai, al fine di facilitare le manovre di entrata e di uscita, potranno essere raccordati al ciglio stradale con uno svaso di forma circolare, di cui la Provincia stabilirà le dimensioni in funzione delle circostanze che di volta in volta saranno valutate.
5. L'area di accesso ed i suoi raccordi dovranno essere pavimentati con materiale di tipo uguale a quello della strada.
6. Gli innesti su strade provinciali di strade pubbliche o private dovranno essere costruiti con raccordi o isole di traffico, fatte salve prescrizioni più restrittive in casi particolari.
7. Nelle curve di raggio superiore a m 200 potranno essere autorizzati accessi solo se le condizioni di visibilità e sicurezza del transito lo consentono.
8. Nelle curve di raggio inferiore a m 200 non potranno essere costruiti accessi a distanza inferiore a m 100 dalle tangenti delle curve. Tale distanza potrà anche essere superiore e verrà fissata, di norma, in misura inversamente proporzionale al raggio della curva stessa, tenuto conto anche dell'importanza della strada e della visibilità consentita.
9. Le diramazioni, sia pubbliche che private, delle strade provinciali dovranno essere costruite, per un tratto di almeno m 50, con materiali di buona consistenza e pavimentate in modo analogo alla strada provinciale. Tale tratto potrà essere aumentato in relazione alle condizioni altimetriche; potranno altresì essere prescritte opere per il deflusso delle acque e per l'arresto dei detriti.

ARTICOLO 22

ATTRAVERSAMENTI

1. L'esecuzione di attraversamenti trasversali e longitudinali con condutture, tubazioni o cavi deve di norma essere eseguita con sistemi che non comportino effettuazioni di scavi a cielo aperto (perforazione direzionale, perforazione guidata, trivellazione orizzontale controllata o tecnologie equivalenti).
2. La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo, viene approvata preventivamente dalla Provincia in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni del traffico; la profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a m 1,50.
3. Gli attraversamenti effettuati con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori dalla carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più il maggiore franco di sicurezza relativo al tipo di impianto; l'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata. Per gli impianti per la pubblica illuminazione si rimanda al successivo comma 10.
4. La progettazione degli attraversamenti sia di in sotterraneo che in strutture sopraelevate deve essere approvata dalla Provincia prima del rilascio della concessione.

5. Per gli attraversamenti longitudinali l'accesso ai cunicoli deve essere di norma realizzato fuori dalla carreggiata e preferibilmente nelle zone di pertinenza o sui marciapiedi stradali.
6. L'attraversamento trasversale mediante le tecnologie di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere eseguito senza manomettere il piano viabile, banchine comprese; la tubazione, onde permettere eventuali riparazioni senza mai interferire con la sede stradale, dovrà essere collocata all'interno di un tubo di protezione il cui estradosso dovrà avere una profondità minima di m 1,50 rispetto al piano viabile.
7. La tubazione di protezione sarà prolungata su ciascun lato di almeno m 1,00 oltre i cigli esterni dei fossi stradali e dovrà sottopassare i fossi stessi con un margine di almeno cm 30 rispetto alla loro quota di fondo, onde consentire eventuali futuri espurghi o approfondimenti.
8. I tubi di sfiato delle condotte gas dovranno essere posizionati al di fuori della carreggiata e delle banchine.
9. Qualora, per comprovati e dettagliati motivi tecnici, si renda necessario effettuare il taglio della strada, lo stesso avverrà nel rispetto delle modalità che seguono:
- a) prima dell'inizio dei lavori per ogni tratto di strada dovranno essere presi accordi con il competente Servizio Viabilità della Provincia per il sopralluogo al fine di stabilire posizioni, modalità, tempi di esecuzione e quant'altro necessario per una completa visione dei lavori;
 - b) gli scavi, la cui profondità non potrà essere inferiore a m 1,50, vanno effettuati in modo tale da garantire quanto prescritto alla successiva lettera c) ed in modo tale da evitare movimenti franosi del corpo stradale; per gli scavi da effettuarsi in banchina la distanza minima dal ciglio bitumato all'inizio dello scavo non deve essere inferiore a cm 40; per gli scavi da effettuarsi sul manto bitumato si dovrà procedere, preventivamente al taglio della pavimentazione con apposita macchina taglia-asfalto o martello pneumatico, in base ad accordi con il Servizio Viabilità della Provincia prima dell'inizio dei lavori; il materiale di risulta dovrà essere trasportato a rifiuto fatta eccezione per i casi di cui alla successiva lettera e);
 - c) al termine di ogni turno di lavoro gli scavi dovranno essere chiusi o recintati e segnalati a norma di legge in modo da non costituire pericolo per la circolazione stradale; va a tal fine garantita la pulizia della strada ed in particolare lo sgombero totale dei mezzi e dei materiali; la chiusura dovrà essere effettuata con conglomerato bituminoso e dovrà essere evitata la presenza in superficie di materiale instabile o non legato;
 - d) il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito mediante impiego di sabbia per l'altezza strettamente necessaria alla copertura del servizio fino a cm 20 sopra il suo estradosso; per la restante parte fino al primo strato di fondazione stradale, il riempimento sarà con terra appartenente alle categorie A-4, A-5, A-6 secondo la classificazione C.N.R. avendo particolare cura al costipamento del riempimento da effettuarsi per strati non superiori a cm 30 e con l'impiego di idonea attrezzatura. Gli strati di fondazione dovranno essere costituiti da: cm 20 di misto granulometrico stabilizzato di idonea pezzatura e cm 20 misto cementato a q.li 1/mc. fino ad una quota di cm 10 più bassa rispetto alla quota del piano viabile; i restanti cm 10 dovranno essere riempiti con conglomerato bituminoso di idonea pezzatura da concordarsi con l'Ufficio Provinciale competente per territorio;
 - e) ove gli scavi interessino la carreggiata, la pavimentazione e la segnaletica stradale orizzontale dovranno essere rifatte a regola d'arte. In ogni tempo e per tutta la durata dell'autorizzazione, il concessionario è tenuto ad effettuare la manutenzione ed i ricarichi eventualmente necessari nel tratto di strada interessato dai lavori;
 - f) allo scopo di evitare ulteriori tagli della sede stradale per i successivi 5 anni, dovranno essere predisposti gli allacciamenti ad eventuali future derivazioni d'utenza;
 - g) al termine della realizzazione degli attraversamenti longitudinali dovrà essere ripristinato lo strato di usura di almeno cm 3 di spessore (valutato ad avvenuta compattazione) per una larghezza pari alla carreggiata stradale, previa eventuale fresatura della pavimentazione esistente per il rispetto delle quote stradali originarie, e per una lunghezza pari a quella degli scavi più un raccordo di collegamento all'inizio e alla fine di lunghezza di m 5,00;
 - h) al termine della realizzazione degli attraversamenti stradali trasversali il ripristino sarà eseguito su tutta la carreggiata stradale e dovrà avere una larghezza minima di m 5,00 a destra e a sinistra dello scavo, previa fresatura della pavimentazione esistente, per una profondità minima di cm 4,00; il ripristino dovrà avvenire senza la formazione di cunette o dossi in corrispondenza dell'attraversamento;
 - i) gli eventuali chiusini di ispezione ricadenti sulla carreggiata dovranno essere in ghisa, con coperchio del tipo autobloccante al telaio; il concessionario dovrà farsi carico di mantenerli costantemente alle quote della pavimentazione stradale, qualunque variazione essa subisca a seguito di ripristini, rifacimenti o cedimenti;
 - j) sia negli attraversamenti longitudinali che in quelli trasversali la striscia di pavimentazione tagliata con macchina taglia-asfalto dovrà avere una larghezza di almeno cm 40 (20+20) superiore a quella prevista per la condotta, in modo da limitare al minimo eventuali sbavature; la profondità del taglio non potrà essere inferiore all'intero spessore della pavimentazione;

- k) la pulizia della superficie interessata dal ripristino va effettuata con spazzolatrice aspirante e stesa di mano d'attacco con emulsione di bitume;
- l) la sigillatura delle riprese va eseguita con mano di emulsione bituminosa;
- m) il riempimento degli scavi eseguiti nella banchina stradale dovrà essere effettuato, di norma, con misto stabilizzato di frantoio, bagnato e compattato a piccoli strati con mezzo idoneo, fino a perfetta chiusura e fino alla quota primitiva della banchina stradale. Qualora, per la presenza di un servizio pubblico esistente, lo scavo in banchina venga autorizzato ed eseguito a filo del ciglio bitumato, o comunque ad una distanza da questo inferiore alla profondità del medesimo, dovrà essere adottato lo stesso tipo di riempimento previsto alla precedente lettera d).
10. Per i sostegni delle linee di pubblica illuminazione di nuova realizzazione, la distanza sarà fissata in funzione delle condizioni locali con riguardo alla sicurezza del transito; in ogni caso la distanza minima non potrà essere inferiore a m 1,00; potrà essere richiesta la predisposizione di adeguate protezioni.
11. Qualora, sulla base degli accordi intercorsi, inseriti nella convenzione prevista all'articolo 67, comma 5 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, il riempimento e/o il ripristino della pavimentazione per qualche singolo lavoro venga eseguito dalla Provincia direttamente o tramite un'impresa chiamata dalla medesima, il concessionario si impegna al pagamento delle note di spesa o fatture che verranno presentate a lavoro ultimato e che saranno formate in base ai prezzi correnti di mercato. Nel caso di gravi ritardi, inadempienze o di ripristino male eseguito verrà applicato quanto previsto all'articolo 10 del presente Regolamento.
12. Prima dell'inizio di qualsiasi lavoro soggetto a concessione, come pure prima del ripristino definitivo degli scavi eseguiti sul piano stradale, deve essere data comunicazione alla Provincia, segnalando il nominativo dell'impresa esecutrice e del tecnico direttore dei lavori.
13. Le opere in muratura od altre che in qualsiasi modo venissero danneggiate nell'attraversamento dei manufatti per la posa dei tubi verranno sollecitamente ripristinate dal concessionario con gli stessi tipi di materiali preesistenti.
14. Ogni lavoro di modifica alle opere in muratura delle tubazioni dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Provincia e sottostare all'osservanza delle prescrizioni dalla stessa impartite.
15. Al termine dei lavori il concessionario dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla Provincia. Solo dopo tale comunicazione la Provincia eseguirà il collaudo di cui all'articolo 67, comma 5 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada.
16. In relazione a specifiche esigenze progettuali o in previsione di interventi di modifica o miglioramento dell'infrastruttura stradale, in sede di esame tecnico dei progetti relativi alle opere da autorizzare, la Provincia potrà prescrivere o autorizzare profondità di scavo diverse da quelle minime previste dal presente regolamento.

ARTICOLO 23

USO DELLA SEDE STRADALE FOSSE STRADALI E SCARICHI DI LIQUIDI NEI FOSSE

1. In caso di occupazione del fosso di guardia mediante passo carraio, onde consentire la continuità del deflusso delle acque, dovrà essere costruito un tombino, a cura e spese del concessionario, con le seguenti caratteristiche:
- il fondo del tubo dovrà essere alla quota del fondo originario del fosso;
 - il diametro minimo del tubo dovrà essere di mm. 500;
 - lo spessore ed il materiale del tubo dovranno essere tali da resistere al peso dei materiali di riempimento e dei veicoli transitanti.
2. Il concessionario dovrà provvedere a mantenere libera la sezione del tombino da ogni ostruzione mediante periodica pulizia.
3. Si applicano le medesime prescrizioni di cui al precedente comma 1 per la costruzione dei passi carrai. Inoltre deve essere costruita una caditoia ogni m 10 per lo scolo dell'acqua dalla strada nel tratto di fosso occupato.
4. E' vietato condurre scarichi nei fossi stradali senza la prescritta autorizzazione della Provincia, per ottenere la quale dovrà essere inoltrata apposita domanda sulla quale, oltre ai dati anagrafici del richiedente, dovranno essere indicati:
- a) per lo scarico di acque meteoriche: superficie scolante e stima della massima portata idrica addotta nel fosso;
 - b) per lo scarico di acque provenienti da insediamenti civili o produttivi: stima della portata idrica addotta nel fosso e sistemi di depurazione adottati.

5. E' ammesso lo scarico di acque meteoriche provenienti da aree cortilive, coperte o agricole in misura non superiore alla capacità di smaltimento del fosso.
6. Sono ammessi gli scarichi di acqua provenienti da insediamenti produttivi unicamente se depurati e comunque aventi le caratteristiche chimiche previste dalla vigente normativa in materia di scarichi in acque superficiali. Lo scarico deve essere autorizzato dal Comune competente ai sensi di legge.
7. I soggetti autorizzati allo scarico di liquidi nei fossi stradali sono tenuti alla manutenzione del fosso stesso onde garantirne l'efficienza idraulica. La manutenzione sarà estesa a tutto il fosso interessato dallo scarico fino al punto di confluenza con un collettore di ordine idraulico superiore.
8. Qualora venga accertata la mancata manutenzione del fosso, la Provincia ha facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori necessari, addebitandone le spese al concessionario inadempiente al quale, persistendo l'inadempienza, può essere revocata l'autorizzazione allo scarico, previa elevazione di verbale di contestazione ai sensi dell'art. 15 del nuovo Codice della Strada.
9. Qualora nel medesimo tratto scarichino più soggetti distinti, i medesimi sono tenuti alla costituzione di un consorzio finalizzato alla manutenzione del fosso.
10. La Provincia può negare l'autorizzazione allo scarico qualora, a sua esclusiva discrezionalità, accerti che il fosso abbia caratteristiche idrauliche insufficienti allo smaltimento delle portate.